



ASSOLOMBARDA
Confindustria Milano Monza e Brianza

La variazioni unilaterali nel rapporto di agenzia

Speaker
Alessandro Glisenti

28/11/2017

FONTI:

- **Direttiva Europea n.86/653 CEE**
- **Codice Civile Art. 1742 – 1753**
- **Accordi economici collettivi**

AEC Industria decorrenza

e durata

- Stipulazione: 30 luglio 2014**
- Inizio validità: 1 settembre 2014**
- Scadenza: 31 dicembre 2017**
- Rinnovo automatico: salvo disdetta**

Elementi tipici del contratto di agenzia

- **Attività di promozione dei contratti**
- **Stabilità incarico**
- **Autonomia organizzativa e gestionale**
- **Onerosità del contratto**
- **Fissazione di un ambito territoriale e/o merceologico**

Art.2 AEC Industria:

30 luglio 2014

zona ed esclusiva

Nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività:

- ✓ il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti**
- ✓ L'agente non può assumere l'incarico di trattare gli affari di più imprese in concorrenza tra loro**

Chiarimento a verbale Art. 2 AEC Industria: 30 luglio 2014

Non vi è concorrenza se l'incarico affidato all'agente riguarda generi di prodotti che per foggia, destinazione e valore d'uso siano diversi e infungibili tra di loro

Ius variandi

Le parti possono modificare di comune accordo i termini del contratto purchè non violino norme imperative:

- 1. Zona**
- 2. Provvigioni**
- 3. Prodotti**
- 4. Clientela**

Variazioni unilaterali di zona ex Art. 2

Per «zona» s'intende: territorio, clientela, prodotti e misura della provvigione.

Lieve entità: riduzioni che incidono fino al 5%

Media entità: riduzioni che incidono oltre il 5% e fino al 15%

Rilevante entità: riduzioni che incidono oltre il 15%

Variazioni unilaterali di zona ex

Art. 2

LIEVE ENTITA'



- NO preavviso
- Efficacia della ricezione della comunicazione scritta da parte dell'agente

MEDIA ENTITA'



Preavviso: 2 mesi per plurimandatari o 4

mesi per monomandatari

Possibilità di deroga

Non accettazione entro 30 giorni: cessazione del rapporto

RILEVANTE

ENTITA'



Preavviso: non inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto

Possibilità di deroga

Non accettazione entro 30 giorni: cessazione del rapporto

AEC Art. 2 – mancata accettazione della variazione

Qualora l'agente non accetti, entro 30 giorni, la variazione di media o rilevante entità, la comunicazione del preponente costituisce preavviso per la cessazione del rapporto a iniziativa della casa mandante.



ASSOLOMBARDA

Confindustria Milano Monza e Brianza

www.assolombarda.it
www.assolombardanews.it
Seguici su     